

A 30 anni dall'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1989 n. 13, la lettura di alcuni documenti che hanno accompagnato il percorso legislativo ci ha consentito di ripercorrere i punti alla base dell'impianto normativo ancora vigente.

Nei documenti che furono preparatori della legge, emergeva chiaro l'intento di favorire coloro che abitavano o utilizzavano quegli edifici per i quali non c'erano indicazioni per l'accessibilità nel quadro normativo in quel momento vigente. Furono così introdotte le disposizioni per favorire l'accessibilità degli edifici privati, residenziali e non, e degli edifici privati aperti al pubblico. Nello stesso anno fu anche emanato il decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, con le prescrizioni tecniche attuative della legge. Fino a quel momento la normativa per il superamento delle barriere architettoniche riguardava edifici e spazi pubblici e solo in minima parte quelli destinati all'edilizia residenziale.

Ma quali erano gli obiettivi del legislatore? Primo, stimolare i privati cittadini a eliminare le barriere architettoniche, attraverso uno specifico contributo economico; secondo, incrementare la piena funzionalità degli edifici del patrimonio edilizio; terzo, aggiungere questi risultati a quelli che avevano già prodotto effetti negli edifici pubblici, seppur con ritardi e inadempienze da parte degli enti, per motivi di varia natura.

Nell'impianto e in parte nella stesura della legge 13, emergono alcuni aspetti interessanti: primo fra tutti un diverso uso terminologico che, seppur modestamente, inizia ad abbandonare il modello "medico": non si parla più infatti dei destinatari come "minorati" e "invalidi civili affetti da minorazioni", ma più genericamente di "portatori di handicap". Il

No a gradini e ostacoli: la legge 13 compie 30 anni

Nel 1989 la normativa introdusse le disposizioni per favorire l'accessibilità degli edifici privati, residenziali e non, e degli edifici privati aperti al pubblico. Ecco i punti fondamentali



problema delle barriere architettoniche non riguarda più una trascurabile minoranza, ma un'utenza ampia con esigenze specifiche: «una vasta fascia della popolazione nei molteplici gradi di invalidità e handicap». Viene manifestata, inoltre, la necessità della formazione per i tecnici sui temi dell'accessibilità.

La legge indica anche una serie di modalità semplificate per le pratiche amministrative, con le possibilità di deroga, i procedimenti concessori per edifici sottoposti a vincolo e l'iter per l'accesso al contributo economico. Per dare concretezza alla volontà di rendere realmente attuativa la normativa, viene istituito il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architetto-

niche negli edifici privati. Non di minore importanza è il decreto ministeriale 236/89, parte integrante della stessa legge, soprattutto da quando, nel 1996, viene abrogato il dpr 384/78 con l'art. 32 del dpr 503/96, unico riferimento per tutta la progettazione in questo ambito. Il testo introduce e chiarisce alcuni aspetti fondamentali, come il significato di barriere architettoniche e di livelli di accessibilità.

Tutto questo ha rappresentato un livello di innovazione invidiabile, che ha collocato la legislazione italiana del tempo tra le più innovative a livello internazionale nell'affrontare i temi dell'abbattimento delle barriere architettoniche e dell'accessibilità. ■